

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE RELATIVA ALL'ETA' SCOLARE

L'anno il giorno del mese di tra:

1. il comune di Arcidosso rappresentato da Marini Jacopo
2. il comune di Castel del Piano rappresentato da Cinzia Pieraccini
3. il comune di Castell'Azzara rappresentato da Tullio Tenci
4. il comune di Cinigiano rappresentato da Luciano Monaci
5. il comune di Roccalbegna rappresentato da Massimo Galli
6. il comune di Santa Fiora rappresentato da Federico Balocchi
7. il comune di Seggiano rappresentato da Danile Rossi
8. il comune di Semproniano rappresentato da Luciano Petrucci
9. l'unione di comuni Montani Amiata Grossetana rappresentata dal Presidente

(Riportare gli enti aderenti e i dati dei soggetti che sottoscrivono la convenzione)

PREMESSO

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 21 giugno 2016, che ha approvato i Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, fornendo le indicazioni per la strutturazione tecnico/organizzativa delle Zone medesime;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 20 marzo 2017 che ha definito le Linee guida per l'applicazione dei criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione;

Considerato che i comuni aderenti alla presente convenzione fanno parte della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione “ Zona Amiata Grossetana.”;

Considerato che le linee guida regionali prevedono che ciascuna Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione si doti dell'”Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola”, struttura tecnica dedicata nell'ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza zonale in materia educativa e scolastica che fornisce supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza medesima per la programmazione e la progettazione di interventi, anche eventualmente curandone la realizzazione e la gestione;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 13 maggio 2024 ha stabilito che per la realizzazione dei programmi di intervento zonali in materia di educazione e istruzione i comuni/unioni di comuni componenti la Zona procedono a formalizzare la gestione associata per l'esercizio delle funzioni trasversali necessarie allo svolgimento del ruolo di capofila zonale per la partecipazione agli avvisi regionali e la gestione dei progetti e allo svolgimento del ruolo dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 584/2024 ha, inoltre, stabilito che la formalizzazione della sopracitata gestione associata deve aver luogo entro un anno dalla sottoscrizione tra ciascuna Conferenza zonale e la Regione Toscana dell'Accordo di collaborazione finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della governance territoriale in materia di educazione e istruzione, in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola;

Considerato che in data 09/10/2024 è stato sottoscritto l'accordo di cui alla DGR 584/2024 tra la Conferenza Zonale Amiata Grossetana e la Regione Toscana;

Considerato che la Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione ha stabilito nella seduta del 26/06/2025 di individuare Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana quale sede dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola;

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto sopra, di individuare la medesima Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana quale ente responsabile per la Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione della progettazione Educativa Zonale (P.E.Z.) - età scolare;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna , Santa Fiora, Seggiano e Semproniano stabiliscono di :
 - individuare l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana quale sede dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione “ Zona Amiata Grossetana”;
2. I comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna , Santa Fiora, Seggiano e Semproniano stabiliscono, altresì,:
 - di individuare Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana quale ente capofila per la Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione “Zona Amiata Grossetana” della Progettazione Educativa Zonale (P.E.Z.) - età scolare.

Articolo 2 - Finalità

1. Con la presente convenzione i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna , Santa Fiora, Seggiano e Semproniano facenti parte della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione Zona Amiata Grossetana e l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana si pongono quali obiettivi:
 - a) lo sviluppo e il potenziamento della governance territoriale in materia di educazione e di istruzione, nel contesto del sistema integrato per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, al fine di migliorare e garantire maggiore efficacia agli interventi educativi rivolti ai bambini e ai ragazzi;
 - b) il rafforzamento e la qualificazione del Coordinamento Zonale educazione e scuola, in particolare attraverso il conseguimento di una maggiore continuità e stabilità temporale nell'organizzazione del Coordinamento stesso;
 - c) il conseguimento di una sempre maggiore integrazione di risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione da parte dei singoli comuni facenti parte della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione Zona Amiata Grossetana ;

Articolo 3 – Funzioni, attività e servizi

1. L'Organismo di coordinamento educazione e scuola, istituito dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione Zona Amiata Grossetana, costituisce l'organismo tecnico

permanente della Conferenza Zonale in materia educativa e scolastica. Il ruolo e le competenze di tale organismo sono disciplinati dai “Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione” approvati, ai sensi dell’articolo 6 ter della l.r. 32/2002, con deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 21 giugno 2016 ed esplicitati nelle linee guida per l’applicazione di tali criteri, approvate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 20 marzo 2017 e, in ultimo, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 13 maggio 2024.

2. L’Organismo di coordinamento educazione e scuola viene ha sede presso l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, che diventa formalmente responsabile della sua organizzazione. Per l’organizzazione di tale ufficio si applica la disciplina regolamentare vigente presso l’ente responsabile.
3. L’organismo di coordinamento educazione e scuola, quale articolazione tecnica della Conferenza Zonale, opererà sulla base del regolamento di funzionamento della Conferenza Zonale, nel rispetto della disciplina organizzativa e contabile vigente presso l’ente responsabile.
4. L’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, individuato quale ente responsabile della Progettazione Educativa Zonale (P.E.Z.) - età scolare è delegato dai comuni partecipanti alla presente convenzione a:
 - a) presentare alla Regione Toscana la progettazione PEZ – età scolare approvata dalla Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione e presentare domanda di finanziamento per tale progettazione a valere sugli specifici avvisi regionali;
 - b) ricevere e gestire i finanziamenti regionali previsti sia per il potenziamento dell’organismo di coordinamento educazione e scuola sia per la realizzazione delle attività educative previste nella progettazione PEZ – età scolare ;
 - c) realizzare gli interventi e le azioni previste dal PE.Z – età scolare.;
 - d) rendicontare i finanziamenti ricevuti, svolgendo altresì le eventuali attività di monitoraggio previste dalle specifiche discipline regionali e ogni altra attività possa essere prevista dagli avvisi regionali;
5. lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 4 l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana opererà attraverso l’Organismo di coordinamento educazione e scuola

Articolo 4 – Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione con firma digitale, da intendersi quale apposizione dell’ultima sottoscrizione.
2. La presente convenzione continua a produrre effetti fino alla conclusione delle attività di rendicontazione e monitoraggio da parte dell’ente responsabile relative ai progetti dell’anno scolastico 2027-2028

Articolo 5 – Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione

1. La Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione è l’organo competente ad esprimere l’indirizzo politico nonché il coordinamento dell’organizzazione e dello svolgimento dell’esercizio associato previsto dalla presente convenzione.
2. Si applicano le disposizioni previste nel regolamento di funzionamento della Conferenza Zonale Amiata Grossetana

Articolo 6 – Organizzazione dell’ufficio e dotazione di personale

1. L’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è responsabile dell’organizzazione dell’Organismo di coordinamento educazione e scuola, il quale svolge le attività previste dalla presente convenzione.
2. La Conferenza Zonale formula gli indirizzi all’ente responsabile per l’organizzazione e il potenziamento dell’Organismo di coordinamento educazione e scuola L’ente responsabile dà

attuazione a tali indirizzi, ferma restando la compatibilità tra di essi e la propria struttura organizzativa nonché i vincoli di spesa di personale.

3. La struttura dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola è composta da personale dell'ente responsabile e eventualmente da personale dei comuni aderenti, assegnati anche per quota parte della loro prestazione lavorativa presso l'ente responsabile, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
4. L'ente responsabile, sulla base degli indirizzi formulati dalla Conferenza Zonale, può eventualmente avvalersi di prestazioni e collaborazioni esterne per l'organizzazione dell'organismo di coordinamento, anche al fine di reperire specifiche competenze professionali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
5. Gli enti aderenti si impegnano a contribuire all'organizzazione dell'ufficio associato, attraverso la messa a disposizione di proprio personale, stabilmente assegnato all'ufficio, o attraverso il trasferimento di risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese di funzionamento.

Articolo 7 – Beni e strutture

1. Le sedi dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola è collocata presso i locali dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ed opera con le dotazioni strumentali messe a disposizione dall'ente responsabile.
2. I Comuni aderenti alla convenzione possono conferire all'ufficio associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

Articolo 8 – Rapporti finanziari

1. I comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano a contribuire alle spese di funzionamento dell'organismo di coordinamento e a cofinanziare i progetti, qualora richiesto da disposizioni e avvisi regionali, sulla base della programmazione approvata dalla Conferenza di Zona.
2. L'Unione dei Comuni Amiata Grossetana presenta annualmente alla Conferenza Zonale un piano finanziario relativo alle spese di funzionamento, di organizzazione e potenziamento dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola tra i comuni aderenti stabilendo annualmente una quota per ciascun Comune. La proposta, come approvata dalla Conferenza Zonale, diventa vincolante per i comuni aderenti, i quali si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza.
3. In sede di approvazione dei progetti di competenza del P.E.Z. - età scolare da parte della Conferenza Zonale, da presentare alla Regione Toscana, sono individuate eventuali quote di cofinanziamento a carico dei comuni aderenti, qualora richiesto da disposizioni e avvisi regionali, definendo un a quota fissa per ciascun Comune. I comuni si impegnano a stanziare, qualora richieste, nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza.
4. I comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano a trasferire all'ente responsabile le eventuali somme di propria competenza di cui ai precedenti i punti 2 e 3 in un'unica soluzione entro l'anno solare di riferimento.

Articolo 9 – Recesso e scioglimento

1. Gli enti aderenti possono recedere dall'esercizio associato delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, della presente convenzione prima della naturale scadenza della medesima con un preavviso di .. mesi (indicare il numero), previa deliberazione del Consiglio comunale.

2. In caso di recesso anticipato, il comune recedente rimane obbligato verso l'ente responsabile e verso gli altri enti aderenti per i rapporti attivi e passivi ancora aperti, fino alla loro naturale scadenza.
3. Qualora il recesso anticipato determini nei confronti dell'ente responsabile la revoca di finanziamenti regionali, il comune recedente è chiamato a rispondere direttamente della perdita di tali risorse e a farsene carico in favore dell'ente responsabile.
4. Gli enti aderenti non possono recedere dalla presente convenzione relativamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima.
5. La presente convenzione può essere sciolta anticipatamente previa decisione unanime assunta dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione e conseguenti deliberazioni approvate dai consigli comunali (e dell'unione) degli enti aderenti.
6. Lo scioglimento si perfeziona attraverso l'approvazione di un piano di successione, predisposto dall'ente responsabile ed approvato dalla Conferenza Zonale, nel quale sono indicati i rapporti attivi e passivi ancora in essere e il loro riparto tra gli enti aderenti alla convenzione. Fino all'approvazione del piano di successione lo scioglimento non è efficace.
7. Gli effetti del recesso anticipato e dello scioglimento della convenzione decorrono in ogni caso dal ciclo di programmazione successivo e l'ente responsabile è tenuto a concludere gli interventi ancora in corso.

Articolo 10 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata nonché alle disposizioni del codice civile.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione potranno essere apportate con atto scritto, previa decisione unanime della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione e conseguenti deliberazioni approvate dai consigli degli enti aderenti.

Art. 11 - Esenzione per bollo e registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

(da firmare digitalmente)